



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

OGGETTO: Lavori di copertura della piscina comunale per impianto fotovoltaico e collettori solari - Tribunale di Ascoli Piceno Causa RG 1198/2013 - PROPOSTA PER UDIENZA 185 CPC - Approvazione proposta transattiva (proposta deliberazione C.C. n.25 del 20/11/2020).
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.

Premettendo la valenza non vincolante del parere che segue, il cui scopo è quello di informare gli amministratori chiamati a decidere nel merito, si evidenziano quelle che risultano essere le criticità riscontrate dall'esame del provvedimento in oggetto specificato.

In primo luogo, evidenziando l'impossibilità di omettere, conformemente a quanto richiamato dalla Corte Conti Marche con il parere 51/2013, valutazioni di natura sostanziale disciplinanti una determinata materia/provvedimento amministrativo, nello specifico la transazione, da cui derivano evidenti effetti economici, patrimoniali e finanziari, ed al contempo che questi aspetti sostanziali siano stati riscontrati, si ritiene che l'atto oggetto di proposta di deliberazione, stante le richieste iniziali dell'Amministrazione di € 2.000.000,00) e quelle di possibile chiusura della vertenza per come proposta, pari ad € 94.484,59, manchi del carattere minimo della reciprocità delle concessioni e della proporzionalità della soluzione finale adottata, aspetti, questi, richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. *"Presupposto imprescindibile perché si abbia transazione è che sia l'amministrazione che il privato si facciano reciproche concessioni (aliquid datum aliquid retentum), che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2001, n. 662; Trib. Roma 23 marzo 2005). Non occorre che sussista equivalenza tra le reciproche concessioni (Cass. civ. 29 aprile 1952). La sproporzione, ove effettivamente riscontrata, non deve però superare il limite della ragionevolezza e dell'equità, pena l'inesistenza del contratto stesso (A. Torino 27 aprile 1948). G.FERRARI <http://www.neldiritto.it/documents/democodici.pdf>".*

Si rimarca che l'importo proposto a transazione è tra l'altro fortemente inferiore alle cifre risultanti dalla delibera (€ 176.268,15 + € 50.000,00 + € 26.279,79 per progettazione impianti per un totale di € 252.547,94) e senza considerare il minimo ristoro a titolo di risarcimento danni, ma neanche i costi già sostenuti dall'Amministrazione a vario titolo per il legale pari ad € 27.108,65 (al netto della consulenza iniziale), per il CTU dell'accertamento tecnico preventivo per € 2.716,09, per il ns. CTP nella causa per € 6.732,00 e per gli interessi sul mutuo trentennale contratto che, come in seguito specificato, incidono per € 403.424,25 su un'opera con tutte le criticità già rilevate dal CTU Dott. Di Perna.

Successivamente si appalesa l'assenza, sulla scorta di quanto riportato nel parere legale, del requisito, richiesto da costante orientamento della giurisprudenza contabile, della convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, da cui consegue una perdita potenziale di entrate a titolo risarcitorio ben maggiore di quanto offerto dai convenuti per la chiusura della vicenda giudiziaria: si crede sul punto inoltre utile anche evidenziare che ogni eventuale riduzione di solvibilità patrimoniale dei convenuti evidenziata dal legale di fronte ad un'eventuale condanna possa essere sicuramente compensata da azioni di pignoramento di compensi presso terzi, in particolare Amministrazioni Pubbliche e strutture similari collegate.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

Non si è inoltre provveduto all'esatta determinazione della perdita patrimoniale conseguente alla transazione che l'Ente subisce per quanto attiene tanto ai beni che saranno eliminati definitivamente dalla struttura sia di quelli che non saranno più utilizzabili, perdita non compensata in alcun modo da entrate risarcitorie; inoltre la legittima volontà di procedere alla trasformazione del bene immobile da piscina ad impianto polifunzionale per l'esercizio di attività ginniche e ricreative inoltre, stante il nuovo e più leggero contesto normativo in tema di vincoli finanziari di bilancio, di utilizzo più semplificato dell'avanzo di amministrazione ma anche di ricorso all'indebitamento, non necessita obbligatoriamente per la sua copertura finanziaria di quanto offerto dai convenuti, essendo possibile, sempre a scelta dell'Amministrazione, valutare il ricorso alle fonti sopra richiamate e disponibili.

Infine la mancanza di forme risarcitorie specifiche sul tema, comporta la perdita definitiva delle condizioni economico finanziarie di equilibrio su cui è stata basata la scelta di contrarre un nuovo mutuo trentennale per la realizzazione della copertura della piscina, in particolar modo per quanto attiene alla perdita di entrate correnti connesse tanto ai certificati bianchi (€ 2.500,00 per trenta annualità da piano finanziario = € 75.000,00) quanto al canone annuo/corrispettivo per la gestione dell'impianto che, in base a quanto riportato nella deliberazione di consiglio comunale con cui si autorizzava il nuovo debito per € 474.124,25 oltre € 403.424,25 per interessi, avrebbero su base prospettica trentennale, congiuntamente con i benefici indiretti, se non sterilizzato gli oneri delle rate del mutuo, quantomeno fortemente limitato gli stessi, da oggi definitivamente e completamente a carico del bilancio dell'Ente (importo pagato pari ad € 1.009.678,17 oltre interessi per € 403.424,25 per un totale complessivo di € 1.413.102,42)

Per tutto quanto sopra esposto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i. alla proposta di transazione è negativo.

Acquasanta Terme, lì 20/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Pietro Fiscoletti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000, del Dlgs. 82/05 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa